**SCHEDA DI ANALISI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 161/2023**

**Autorità emittente**

Corte costituzionale

**Estremi della pronuncia**

Sentenza numero 161 del 2023

**Materia ed argomento**

Revoca del consenso nella procreazione medicalmente assistita

**Tipo di giudizio**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Autorità rimettente**

Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica

**Oggetto**

Art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004 n.40 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita). *“La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.”*

**Parametri invocati**

Violazione degli articoli della Costituzione numero 2, 3, 13 comma 1, 32 comma 2 e 117 comma 2, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU

**Il caso**

Nel settembre 2017, la signora A.C. e il suo coniuge, il signor D.R. avevano assentito e intrapreso un percorso di PMA (procreazione medicalmente assistita), contemplando anche la possibilità di congelare gli ovuli una volta fecondati (ipotesi che poi si verificherà viste anche le non ottimali condizioni di salute della donna). Il percorso è stato successivamente sospeso dato l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare nel gennaio 2018 e la successiva separazione consensuale sopraggiunta nel marzo 2019. Nel febbraio 2020 la signora A.C. chiese vanamente alla struttura di procedere all’impianto, ma nell’agosto dello stesso anno il signor D.R. domandò la dichiarazione giudiziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio e revocò il consenso alle tecniche di PMA.

**Argomentazione dell’autorità remittente**

La l. 40/2004 all’art.6 co. 3, ultimo periodo, precludendo in maniera assoluta la revoca del consenso: lede il diritto di autodeterminazione alla decisione di diventare genitore (artt. 2 e 117 Cost. e art. 8 CEDU); consente la prosecuzione nonostante il dissenso dell’uomo, costringendolo a diventare genitore contro la sua volontà, violando gli artt. 3 e 13 della Cost., con una conseguente disparità di trattamento (la donna può sempre rifiutare, essendo un eventuale imposizione lesiva della sua integrità psicofisica); assoggetta l’uomo ad un trattamento sanitario obbligatorio (violando l’art. 32 della Cost.).

**Argomentazione dell’avvocatura dello Stato**

Riguardo gli artt. 2 e 117 della Cost., il diritto a non diventare padre è bilanciato dai diritti di diventare madre, all’autodeterminazione e alla salute psicofisica. Riguardo gli artt. 3, 13 e 32 della Cost., va evidenziata la diversità delle posizioni dell’uomo e della donna; al primo grava soltanto la raccolta del liquido seminale, mentre per la donna sussistono una serie di attività ben più invasive e rischiose.

**Motivazione della sentenza (nel merito)**

La **questione** è considerata **rilevante** data l’impossibilità di risolvere il giudizio indipendentemente dalla decisione sulla legittimità costituzionale; risulta inoltre **non manifestatamente infondata**, dato l’intervento delle sentenze 151/2009 e 96/2015, che, permettendo la crioconservazione (precedentemente vietata), hanno determinato la possibilità del trasferimento dell’embrione nell’utero a distanza di anni.

Le sentenze sopra citate hanno determinato un **contesto profondamente diverso** da quello iniziale, in cui il trasferimento degli embrioni doveva avvenire entro pochissimi giorni. Nel caso della crioconservazione (che costituiva un evenienza del tutto eccezionale), invece, il trasferimento può avvenire dopo anni, quando il rapporto tra i coniugi potrebbe essere mutato. Va dunque valutato se la norma censurata sia ancora espressione di un **bilanciamento ragionevole degli interessi in gioco**.

La Corte afferma la **non fondatezza della presunta violazione del principio di uguaglianza** a seguito della disparità di trattamento, data la diversità della situazione in cui versa la donna da quella dell’uomo (come correttamente affermato dall’avvocatura generale). Anche la **presunta irragionevole violazione della libertà di autodeterminazione dell’uomo** risulta **infondata**, *“in quanto il bilanciamento degli interessi insito nella norma censurata non supera la soglia della irragionevolezza”*. All’uomo infatti, prima del consenso, sono fornite una serie di informazioni, *“in modo tale da* ***garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa****”,* (tra le quali la possibilità alla crioconservazione). Il consenso dato alla pratica della PMA comporta dunque un assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato dello status filiationis.

*“Il consenso inoltre coinvolge altri interessi costituzionalmente rilevanti, attinenti anche alla donna, impegnata in via immediata con il proprio corpo in forma incommensurabilmente più rilevante rispetto all’uomo”,* in particolare alla sua integrità psicofisica. Inoltre *“l’embrione ha in se il principio della vita umana”,* e ne va per questo tutelata la dignità.

In conclusione la previsione dell’irrevocabilità del consenso stabilita dalla norma censurata mantiene un **sufficiente livello di coerenza anche nel nuovo contesto**, esprimendo ancora un **bilanciamento che non sconfina nella irragionevolezza.**

**Parametri costituzionali utilizzati**

Artt. 2, 3, 13 co.1, 32 co.2, 117 della Costituzione italiana

**Dispositivo della pronuncia**

La corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.6, comma3, ultimo periodo, della legge n.40/2004 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 primo comma, 32 secondo comma, 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica.

**Tipo di decisione**

Decisione di inammissibilità *e* rigetto.

**Precedenti giurisprudenziali rilevanti**

Sono richiamate: le sent. 151/2009 e 96/2015 della Corte per affermare la fondatezza e la rilevanza della questione, date le modifiche introdotte nella disciplina; la sent. del 12/09/1996 della Corte suprema di Israele riguardo la tutela dell’integrità psicofisica della donna, a giustificare l’irrevocabilità del consenso dell’uomo; la sent. della Corte EDU del 27/08/2015 e le sent. 84/2016 e 229/2015 della corte e in merito alla rilevanza dell’embrione.

**Eventuali note a commento**

Quella analizzata è un classico esempio di circostanza in cui ci troviamo di fronte ad una grossa difficoltà nel poter conciliare tutti gli interessi in gioco. Ecco quindi come uno di questi deve giocoforza prevalere nei confronti degli altri. Nel caso di specie osserviamo quindi come la Corte abbia deciso di attribuire maggiore rilevanza alla tutela psico-fisica della donna, dando quindi importanza al diritto ad autodeterminarsi e a diventare madre, oltre a tenere in considerazione la tutela dell’embrione, andando pertanto a sacrificare l’interesse dell’uomo, cioè quello di diventare non padre contro il suo volere.